

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2012, n. 40-5052

Transazione per la definizione dei rapporti finanziari tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino in applicazione della L.R. 1/2004.

A relazione del Vicepresidente Cavallera e degli Assessori Bonino, Quaglia, Monferino:

Premesso che la Legge 142/1990 e l'art. 5 del D.L. n. 9/1993, convertito in Legge n. 67/1993, confermavano la competenza, in capo alle Province, delle funzioni socio-assistenziali in materia di servizi ai disabili sensoriali ed alla maternità ed infanzia;

dato atto che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione ed in ottemperanza alla Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è stata emanata la Legge regionale n. 1/2004 recante "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento";

rilevato che l'art. 5, comma 4, della citata Legge regionale 1/2004 precisa che "...entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all'art. 5 della Legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio – assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale";

atteso che, ai sensi del successivo comma 5, del citato art. 5 della L.R. 1/2004, le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro;
- b) trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;
- c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti;

vista la D.G.R. 127-4470 del 20.11.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il trasferimento delle competenze di cui al citato art. 5, comma 4 della L.R. 1/2004, prevedendo che il trasferimento dei beni mobili ed immobili dalle Province agli Enti Gestori avvenisse previa perizia asseverata secondo il valore definito per l'anno 2000 e che, per quanto riguarda le risorse da trasferire per il tramite della Regione di cui alla lettera c) del citato art. 5, comma 5, "a partire dall'anno 2007 e per gli anni successivi, le amministrazioni provinciali trasferiscono alla Regione Piemonte, risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000, ivi comprese eventuali spese per locazioni, al netto degli importi erogati da altri Enti";

rilevato che, con provvedimento della Giunta provinciale di Torino protocollo 590-589844/2007 del 29 maggio 2007, sono state quantificate le risorse da trasferire alla Regione ai sensi del citato art. 5, comma 5, lettera c) della L.R. 1/2004;

atteso che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino – II Sezione n. 1257/2007 la Regione ha proposto l'annullamento parziale della D.G.P. n. 590-589844/2007 del

29 maggio 2007 relativamente alla quantificazione, a decorrere dall'anno 2007, del fondo provinciale da trasferire annualmente in materia di assistenza ai disabili sensoriali ed alla maternità e infanzia, così come definito secondo i criteri adottati dalla Deliberazione provinciale impugnata;

considerata l'opportunità di trovare una soluzione transattiva alla controversia, rilevata la complessità della materia e la correlata incertezza sull'esito della lite nonché il coinvolgimento nella stessa di soli Enti pubblici territoriali;

dato atto che, per il rispetto del patto di stabilità, risulta necessario far coincidere l'erogazione delle somme dovute dalla Provincia di Torino in base all'accordo transattivo con un trasferimento della Regione di pari importo relativo a somme dovute alla Provincia in base ad altri rapporti in essere fra i due enti;

atteso che in data 31 ottobre 2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Provincia di Alessandria ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. l'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Reti Infrastrutturali di Trasporto" che prevede, tra l'altro, la realizzazione della Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese, intervento previsto dall'Accordo di programma attuativo del 14 dicembre 2004 sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Venaria ed il Comune di Druento per il progetto di restauro e valorizzazione della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello de La Mandria, che ha incrementato il finanziamento iniziale per la quota di competenza regionale integrandolo con risorse aggiuntive per la somma di 20.000.000,06 di euro;

dato atto che, con convenzione n. 16640 del 14.02.2012 di integrazione alla convenzione n. 5114 del 13.11.2000, così come modificata dalla convenzione rep. 16969 del 26.09.2012, tra la Regione e la Provincia di Torino, con la quale la Regione si impegnava a corrispondere alla Provincia di Torino la somma complessiva di Euro 20.000.000,06 conseguentemente all'avvenuto trasferimento sul Bilancio regionale dei fondi statali previsti dalla Delibera CIPE 35/2005 e che le suddette risorse sarebbero state liquidate compatibilmente con le risorse statali trasferite ed in seguito alla presentazione da parte della Provincia di Torino di apposito rendiconto che evidenziasse l'utilizzo di almeno l'80% delle risorse precedentemente trasferite alla Provincia in attuazione delle richiamate convenzioni;

considerato che dal rendiconto finanziario presentato dalla Provincia di Torino si evince che le spese sostenute risultano pari a complessivi Euro 73.030.519,73, importo superiore all'80% delle risorse precedentemente trasferite;

rilevato, al fine di addivenire all'accordo transattivo relativo alle controversie oggetto del richiamato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Torino – II Sezione n. 1257/2007 proposto dalla Regione Piemonte, occorre far coincidere, in relazione alle richiamate esigenze di cassa ed al rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno, il trasferimento da parte della Provincia di Torino delle somme pattuite relative alla quantificazione del fondo provinciale da trasferire annualmente in materia di assistenza ai disabili sensoriali ed alla maternità e infanzia per il periodo 2007-2012 con un altro di pari importo relativo alle somme dovute dalla Regione alla Provincia di Torino sulla base dell'Accordo di programma per il restauro e la valorizzazione della Reggia della Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, anticipandone l'erogazione ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo attraverso la contestuale operazione contabile e con movimenti finanziari neutralizzati;

dato atto che per procedere alla definizione del citato accordo transattivo occorre prevedere i rapporti finanziari fra Regione e Provincia di Torino come segue:

a) la Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettere b) e c) della L.R. 1/2004, riconosce alla Regione, per il periodo 2007-2012, la somma complessiva di Euro 14.008.439,40, rinunciando ad ogni pretesa creditrice relativamente alle spese sostenute nel periodo 2000-2006 per la gestione delle funzioni di cui all'art. 5, comma 4, della stessa Legge regionale;

b) la quota fissa che la Provincia di Torino dovrà trasferire dall'anno 2013 è fissata in Euro 4.000.000,00 che dovrà essere incrementato dell'importo corrispondente alla quota annua di trasferimento regionale assegnato per il funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela;

c) la Provincia di Torino trasferisce la somma complessiva di Euro 18.008.439,40, di cui Euro 14.008.439,40 quale somma dovuta per il periodo 2007-2012 ed Euro 4.000.000,00 relativa all'anno 2013, fatta salva l'eventuale quota annua variabile;

d) la Regione si impegna ad erogare una somma pari a quella indicata al precedente punto c) quale importo dovuto alla Provincia di Torino in base all'Accordo di programma per il restauro e la valorizzazione della Reggia della Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, anticipandone l'erogazione ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo;

e) i trasferimenti delle somme, così come definiti, avverranno attraverso contestuale operazione contabile e con movimenti finanziari neutralizzati;

rilevata l'opportunità di procedere all'accordo transattivo nei termini sopra richiamati, delegandone la formulazione e la sottoscrizione al Direttore regionale Risorse Finanziarie per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla transazione stessa;

visto l'art. 56 dello Statuto della Regione Piemonte e l'art. 16, comma 2, lett. 1), della Legge regionale n. 23/2008;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare la transazione tra le Regione Piemonte e la Provincia di Torino così come sopra richiamata, autorizzando il Direttore regionale Risorse Finanziarie alla relativa definizione e sottoscrizione comprendendone tutti i contenuti specificamente richiamati in premessa;

di stabilire che con la sottoscrizione e l'attuazione dell'accordo transattivo di cui al punto precedente cessi la materia del contendere che ha condotto al contenzioso giudiziario di cui in premessa, che dovrà essere conseguentemente abbandonato con compensazione delle spese legali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)